

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2174
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 21/03/2022 REGISTRATO IL 02/05/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002174

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: HMDBLZ65D18Z330T HMIED ABDELAZIZ
 ID. TELEMATICO: TGU22L002174000GG

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 94128650366

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
	VALORE DICHIARATO	:
		0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

94128650366

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE COMUNITA' ISLAMICA

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA GIARDINI 224

C.A.P.

41026

COMUNE

PAVULLO NEL FRIGNANO

PROV.

MO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

ZZYHMD85A01Z330F

CODICE CARICA

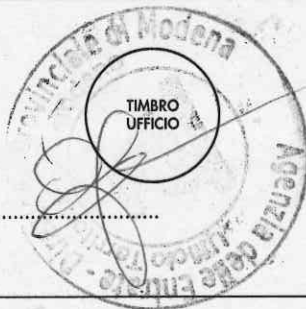
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

EZZIYATI HAMID

DATA 14/06/2022

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT MODENA



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CODICE FISCALE
94128650366 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LE-
GISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)**

Il giorno 21 del mese di marzo anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione **Comunità Islamica di Pavullo n/F** per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. :

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 20:00 il Presidente Hmied Abdelaziz dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. Ezziyati Hamid

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 25 soci aventi diritto al voto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle associazioni di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica di Associazione di Promozione Sociale della associazione medesima.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e ad attivare le procedure per l'iscrizione al RUNTS.

L'associazione non essendo ancora iscritta all'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale non è esente dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 22:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Hmied Abdelaziz 
Il Presidente

Ezziyati Hamid 
Il Segretario

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ISLAMICA APS" in breve (A.C.I. APS).con sede legale nel comune di Pavullo (MO).

L'Assemblea e il Comitato Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Comitato Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- Far conoscere i valori della fede islamica,
- Promuovere la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione della cultura, della religione e delle tradizioni islamiche nel territorio del Frignano,

- Tutelare e rinsaldare i rapporti tra i mussulmani ed i membri delle comunità islamiche residenti nel Frignano
- Facilitare l'inserimento e la promozione sociale, negli ambienti scolastici, universitari e di lavoro, dei cittadini di fede islamica, nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
- Promuovere la solidarietà del volontariato, dell'impegno per la pace, la cooperazione, lo sviluppo la convivenza nell'ambito di una società mondiale multietnica,
- Promuovere lo sviluppo dell'attività internazionale del volontariato locale, regionale, nazionale ed internazionale.
- Promuovere l'adozione di leggi comunali, regionali, nazionali, ed internazionali per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani nel mondo
- Agire per la tutela dei diritti umani e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona umana, in particolare per la tutela dei diritti umani, civili e sindacali degli immigrati, degli emigrati e dei profughi e di altri soggetti bisognosi nell'area del Frignano.
- Facilitare l'inserimento e la promozione sociale e culturale, nel rispetto della dignità e dei diritti degli immigrati, dei rifugiati, dei profughi e di altre categorie presenti nella società civile.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- il Coordinamento e rafforzamento dei rapporti tra le diverse associazioni e comunità di fede islamica al fine di cui sopra,
- la collaborazione con gli enti e le istituzioni pubbliche e private,
- la progettazione di processi formativi e di recupero sociale all'interno di un progetto di integrazione della comunità islamica residente nel Frignano,
- un progetto interculturale il cui scopo principale è quello di rispettare la cultura di ciascuno, aprendo al tempo stesso le porte ad una comprensione e ad un interessamento reciproco.
- l'assistenza materiale e morale agli immigrati, emigrati, rifugiati e profughi e ad altre soggetti fragili per migliorare la loro condizione sociale, economica, culturale e sanitaria,
- l'organizzazione di varie iniziative culturali e sportive: conferenze, seminari, fiere, convegni, dibattiti, mostre, spettacoli, tornei, raccolte,
- la promozione di attività ricreative, culturali e sportive di volontariato all'interno dei centri sociali, dei centri di accoglienza (di immigrati, di rifugiati, profughi, orfani, anziani) e nelle carceri,
- sostenere le persone malate negli ospedali,
- il sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità e dai disastri sociali, mediante la raccolta di fondi e di donazioni a scopo di beneficenza ed a scopo di aiuto umanitario,
- la creazione nel Frignano di un centro internazionale per la ricerca, la formazione la cooperazione allo sviluppo e per la pace.,
- il rafforzamento dei legami con le organizzazioni governative e non, adottando i sistemi più adatti allo scopo e assicurando i propri mezzi e

assicurando i propri mezzi e la propria disponibilità

- la stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- la collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- la raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Comitato Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo

svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza

dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Comitato Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della

quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà

di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale .

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

- Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea dei soci,
- L'Organo di Amministrazione "Comitato Direttivo",
- Presidente.
- Organo di Controllo (Organo facoltativo - obbligatorio solo al verificarsi le condizioni previste nell'articolo 30 del D.Lgs 117/2017).
- L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
- Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri degli organi collegiali potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 2 per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Comitato direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull' eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione e/o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla

seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 L'Organo di Amministrazione "Comitato Direttivo"

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause uno o più consiglieri decadano dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un economo, un addetto culturale e un addetto sindacale, le cui funzioni sono disciplinate nel regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Comitato Direttivo delibera:

- le proposte di modifica dello statuto;

- i programmi delle attività;
- l'ammissione di nuovi soci;
- l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
- tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Comitato direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei

provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Comitato Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora, anche in assenza dei requisiti l'assemblea deliberi di dotarsi di questo organo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Data e luogo 21/3/22 PAVULLO N/F

Firma del Presidente e se possibile del segretario

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a stylized, cursive mark. The second signature on the right is more legible, appearing to start with a capital 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke.